

### III - Assicurazione collettiva del personale dipendente dalle Esattorie e Ricevitorie delle Imposte Dirette -

Il Direttore Generale fa presente che con R. Decreto 3 maggio 1937 - XV n. 1021 sono state emanate disposizioni intese a regolare su nuove basi, con effetto 1° gennaio e. a., il trattamento di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle Imposte Dirette. -

Tale R. Decreto, pur confermando l'assegnazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale della gestione dell'apposito fondo di previdenza già previsto dal R. Decreto Legge 4 ottobre 1935 n. 1827, stabilisce che il 4/10 del totale contributo individuale (12,50% degli assegni annui) destinato ad alimentare il fondo di previdenza vengono trasferiti a questo Istituto per la stipulazione di una polizza di assicurazione Nestlé a favore di ogni esattore obbligatoriamente iscritto al fondo di previdenza medesimo. -

Tiene così, per la prima volta, ufficialmente riconosciuta l'opportunità e l'utilità di un intervento di questo Istituto, in collaborazione con l'I. N. F. P. S., nella gestione di fondi di previdenza.